

RAVENNA ENTRATE S.P.A. – SOCIO UNICO -

SEZIONE SPECIALE

(Parte integrante della Relazione sulla Gestione Bilancio al 31/12/2025)

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

Ravenna Entrate, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, D.Lgs. cit. - a predisporre a chiusura dell'esercizio sociale ed a pubblicare, contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, che deve considerare:

- uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e l'informazione sull'attività di monitoraggio (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero le ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5);
- l'indicazione delle altre informazioni richieste alle società a controllo pubblico ai sensi del D.lgs. 175/2016.

La presente relazione è stata predisposta secondo le raccomandazioni dal CNDCEC, sviluppando il modello operativo, utilizzato anche per gli esercizi precedenti, adeguato a quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aggiornato con il Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83) entrato in vigore dal 15 luglio 2022.

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE - EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

L'art. 6 del Testo Unico sulle Società Partecipate (D.Lgs. 175/2016), al comma 2, prevede che le società a controllo pubblico debbano predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale informandone l'assemblea mediante la relazione sul governo societario, da predisporre annualmente e pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

Quanto disposto dal comma 2 sopra citato è più compiutamente interpretabile se considerato congiuntamente alle prescrizioni di cui all'art. 14 comma 2 dello stesso Testo Unico, in base al quale ove nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società adotta senza indugio i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, a correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, individuando un idoneo piano di risanamento.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che sarà oggetto di aggiornamento annuale in ragione delle mutate esigenze e complessità della Società.

Il presupposto della continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, Codice civile che in tema di principi di redazione del bilancio, al co.1 n.1 recita: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività”.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo. Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare ad operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

La società, nella prospettiva della continuità dell'attività costituisce, secondo la definizione del principio contabile OIC 11 paragrafo 22, un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere fornite chiaramente nella nota integrativa, le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Il rischio di crisi aziendale e il grado di solvibilità finanziaria

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio 2022 (Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aggiornato con il Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83), definisce la “crisi” come “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.

Gli adempimenti a carico dell'imprenditore “collettivo” sono definiti dall'art. 3, comma 2 che richiede l'istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, e l'adozione di misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere le iniziative necessarie a farvi fronte.

La capacità di far fronte alle obbligazioni pianificate, ossia il grado di solvibilità della società rispetto ai pagamenti che caratterizzano la gestione aziendale (es: pagamento di salari e stipendi ai dipendenti, pagamento delle fatture ai fornitori, pagamento degli interessi passivi ai finanziatori, rimborso dei finanziamenti, remunerazione degli azionisti, ecc..) dipende da molti elementi che tipicizzano la società stessa e principalmente: la dimensione, la redditività che genera, l'ammontare degli investimenti, la gestione

delle scorte, l'entità dei crediti e dei debiti commerciali che fisiologicamente caratterizzano l'attività svolta, la modalità di finanziamento degli investimenti a breve/lungo termine, la capacità di generare flussi di cassa. In tale contesto il modello di misurazione del rischio è stato strutturato con l'obiettivo di riassumere, e portare organicamente a sintesi, gli indici individuati nel modello, attraverso l'individuazione del grado di solvibilità finanziaria dell'azienda, intesa quale capacità di far fronte in maniera "ordinaria" e regolare alle obbligazioni pianificate.

E' necessario tenere presente che la valutazione del rischio di crisi non deve basarsi solo su una visione "storica" e consolidata della società, dovendo avere una visione "prospettica" tesa ad individuare la capacità futura ad adempiere sia alle obbligazioni già assunte sia a quelle che verranno assunte in ottica di continuità aziendale. Occorre quindi un approccio sistematico partendo da dati storici, anche attraverso indici, per poi inquadrare e collegare la pianificazione aziendale per verificarne tanto la coerenza quanto la capacità delle future scelte aziendali.

Strumenti per la valutazione del rischio di crisi

Le azioni intraprese e le procedure adottate in materia di prevenzione del rischio di crisi aziendale, sono state concepite con logica di "Gruppo societario". La capogruppo Ravenna Holding ha introdotto e sviluppato misure di rafforzamento del controllo dei rischi, implementando ed integrando il modello organizzativo esistente. È risultato di rilievo il ruolo della holding, viste le specifiche competenze necessarie nel predisporre complessi modelli di governance, l'esigenza di coordinamento all'interno del gruppo e l'importanza ai fini di cui trattasi, di alcune funzioni essenziali gestite in maniera accentrata dalla capogruppo.

È stata esperita una attenta valutazione delle più efficaci modalità di implementazione di interventi organizzativi adeguati a dimensioni e complessità della società, con un approccio "progressivo" e pragmatico, finalizzato ad introdurre misure proporzionate e costi (organizzativi ed economici) ragionevoli in relazione alle specifiche situazioni, tenendo conto degli strumenti adottati e del forte coordinamento esercitato da Ravenna Holding.

Si sottolinea, anche con riferimento all'integrazione degli strumenti di governo societario previsto dal comma 3 dell'art. 6 del TUSP, come la società abbia provveduto all'adozione del Modello di organizzazione e gestione del rischio ex D.Lgs. 231/2001, integrato con le norme in materia di Anticorruzione (Legge 190/2012) e Trasparenza (D.Lgs. 33/2013) in conformità alle disposizioni ANAC.

L'attività di valutazione del rischio è stata inserita nel modello di governance già sviluppato dal Gruppo, anche per garantire l'effettiva possibilità di verificare l'andamento gestionale e disporre di una visione organica sul complesso della attività del Gruppo.

L'attività di direzione, coordinamento e controllo della capogruppo Ravenna Holding nei confronti della società viene esercitata sia in sede di definizione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali assegnati (recepiti dal budget di Ravenna Entrate), sia nello svolgimento delle attività gestionali.

La società sulla base delle indicazioni della capogruppo definisce previsioni triennali dell'andamento futuro della gestione, anche al fine di uniformarsi ai documenti di programmazione degli Enti Soci di Ravenna Holding, ed adeguandosi all'orizzonte pluriennale degli obiettivi che gli stessi Enti fissano, individuando, per quanto possibile, indicatori di performance.

Oltre al budget che la società approva per definire l'andamento previsionale sulla base degli indirizzi e degli obiettivi assegnati, è prevista la redazione di una relazione semestrale che verifica entro il 31 di agosto l'andamento della società e il rispetto delle previsioni con riferimento alla situazione al 30 giugno, oltre ad una relazione di preconsuntivo che verifica la situazione al 30 settembre, stimando l'andamento dell'esercizio per il periodo di attività residuo rispetto al termine dell'esercizio sociale.

L'attività di assegnazione di obiettivi e verifica periodica dei principali indicatori economici e patrimoniali, finalizzati a monitorare il "livello di salute" della Società, già da tempo parte qualificante dei protocolli aziendali, è stata utilizzata anche per prevenire eventuali rischi di crisi aziendale.

A tal fine sono stati selezionati da tempo gli indicatori ritenuti più significativi nel misurare il corretto andamento gestionale e/o, per fungere da segnali prodromici di attenzione o allerta preventiva.

Taluni indicatori sono stati individuati fra quelli già utilizzati per valutare il raggiungimento degli obiettivi economico-patrimoniali assegnati dalla capogruppo (Utile Netto - MOL Margine Operativo Lordo - ROE Return On Equity e ROI Return on Investments).

Le relazioni inerenti alle situazioni infrannuali (semestrali e di preconsuntivo) consentono di evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di budget e rispetto agli obiettivi gestionali individuati e di introdurre eventuali azioni correttive. I dati economici della gestione sono oggetto di apposita analisi e riclassificazione ad opera del Servizio Controllo di gestione della capogruppo, che svolge tale attività per ciascuna delle società del "gruppo".

Si evidenzia, peraltro, che il Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza ("CCII" - D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, modificato con D.Lgs. 17 giugno 2022 n.83) all'articolo 3 comma 3 stabilisce che le misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (ai sensi dell'articolo 2086 del Codice civile) devono consentire di:

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4 del medesimo articolo;
- c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.

L'articolo 3 comma 4 identifica i segnali per la previsione tempestiva dell'emersione della crisi d'impresa con i seguenti:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni e pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni e di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti di banche e di altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1 e successive modifiche -art. 37-bis;

Tale circostanza potrebbe, pertanto, essere individuata mediante l'impiego di un indice di sostenibilità dei debiti, come, ad esempio, il DSCR (Debt service coverage ratio) e l'implementazione di un adeguato sistema di pianificazione, da cui consegua l'elaborazione e l'aggiornamento di un efficace documento previsionale con ottica finanziaria, quale ad esempio il budget di tesoreria, che presuppone la stima di ricavi, costi, tempi di incasso dei crediti e di pagamento dei debiti, o il rendiconto finanziario.

Per Ravenna Entrate il DSCR non è utile applicabile in quanto la società non ha in essere debiti di carattere finanziario, né alcun debito commerciale di medio lungo periodo, fattori che limitano fortemente i rischi di natura finanziaria. Le passività finanziarie della società comprendono prevalentemente i debiti verso fornitori per fatture i cui termini di pagamento non sono ancora scaduti e il debito verso il Comune di Ravenna per incassi relativi alle entrate tributarie, patrimoniali ed alle sanzioni amministrative ancora da riversare, oltre che il debito verso la Provincia di Ravenna per incassi relativi alle sanzioni amministrative ancora da riversare.

Si evidenzia, inoltre, che è previsto un ulteriore rafforzamento delle funzioni centralizzate in capo alla società capogruppo e sono state introdotte adeguate innovazioni in materia di governance, con particolare riferimento al sistema di controlli interni, disciplinato dall'art. 6 comma 3 del TUSP. A tal fine la capogruppo ha costituito la funzione di Audit Interno-Risk Assessment, valutando nel dettaglio, i necessari adeguamenti del modello organizzativo per la più efficace integrazione con le funzioni del Comitato Controllo Interno e con il RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione e della Trasparenza).

Stante la condizione finanziaria di Ravenna Entrate, caratterizzata dall'assenza di debiti di carattere finanziario, e commerciali di medio lungo periodo, i rischi di tale natura possono ritenersi ragionevolmente contenuti, considerando peraltro che nella gestione dei rapporti finanziari la società si interfaccia prevalentemente con la holding in forza del rapporto di cash pooling che consente di ottimizzare la gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, prevenendo ed evitando possibili disequilibri finanziari

riconducibili alle singole realtà. Pertanto, l'ambito finanziario non può che essere considerato all'interno del Gruppo ed i flussi finanziari a servizio del debito collegati alla società rivestono limitata rilevanza.

Per la società capogruppo vengono già monitorati indicatori di solidità finanziaria: (rapporto PFN/MOL (Coverage), PFN/PN (Leverage), ICR (Interest coverage ratio) e il DSCR (Debt Service Coverage Ratio)) che rappresentano fondamentali parametri da tenere costantemente monitorati, in quanto indicano l'esposizione al debito dell'impresa e la sua capacità di farvi fronte nel tempo. La holding rileva periodicamente tali indicatori sia a livello consuntivo (attraverso le situazioni semestrali, di preconsuntivo e di bilancio) che a livello prospettico (attraverso il piano pluriennale relativo al triennio successivo). L'equilibrio dei flussi in entrata e in uscita nel medio periodo è considerato un obiettivo non derogabile.

Sono stati in ogni caso selezionati indicatori idonei a prevenire eventuali rischi di crisi aziendale, definendo "valori-soglia" (di seguito riportati) estremamente prudenti, che, laddove fossero superati, indurrebbero l'organo amministrativo ad affrontare una tempestiva gestione della fase di pre-crisi.

INDICI DI ALLERTA	VALORE SOGLIA
UTILE NETTO	< 0 €
MOL (EBITDA)	< 25.000 €
ROE	< 0,1%

Tali indicatori sono individuati sia per l'analisi storica che per l'analisi prospettica.

Ai fini di quanto individuato dall'Osservatorio Enti Pubblici e Società partecipate nel documento "La crisi nelle società pubbliche, tra TUSP e CCII", il valore soglia individuato per il MOL tiene conto degli investimenti di mantenimento e del pagamento delle imposte.

Inoltre, stando alle modifiche apportate al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di cui al Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, modificato del Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 che identifica i segnali per la previsione tempestiva dell'emersione della crisi d'impresa (art.3, comma 4 e art 25-novies, comma 1), si evidenzia che tali segnali saranno analizzati periodicamente e messi a disposizione dell'Organo di Controllo, insieme alle informazioni sull'andamento della gestione e sull'andamento finanziario con proiezione a 12 mesi, in occasione delle verifiche programmate.

Infine, in sede di analisi periodica viene evidenziata la capacità delle società di "servire" il debito finanziario, riportando l'ammontare delle risorse finanziarie iscritte nell'attivo circolante e l'ammontare del debito finanziario scadente entro 12 mesi.

Monitoraggio periodico.

L'organo amministrativo - anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-quater del TUEL - esperisce le attività di monitoraggio dei rischi, in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma, tre volte l'anno e precisamente: in sede di redazione della situazione semestrale, in sede della situazione di preconsuntivo e in sede di chiusura del bilancio di esercizio.

Le relazioni relative alla situazione semestrale, alla situazione di preconsuntivo e al bilancio di esercizio che rendono conto delle attività di monitoraggio periodico sulla valutazione del rischio di crisi aziendale, sono trasmesse all'organo di controllo e all'organo di revisione, che esercitano la vigilanza di loro competenza.

Le attività sopra menzionate sono portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario, riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formula gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo è tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2025.

La presente relazione ripercorre le azioni intraprese e le procedure adottate in attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione del rischio di crisi aziendale ed in adempimento al Programma di valutazione del rischio.

Società e compagine sociale

Ravenna Entrate S.p.A. gestisce per il Comune di Ravenna: i servizi di riscossione e gestione delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale. Inoltre, dal 1° luglio 2023, gestisce anche i servizi di riscossione e gestione delle sanzioni amministrative per la Provincia di Ravenna. Dal 28/04/2017 Ravenna Entrate S.p.A. è società "in house" a totale partecipazione pubblica, soggetta all'attività di direzione, coordinamento e controllo da parte di Ravenna Holding S.p.A. che ne detiene il 100% del capitale sociale.

La configurazione della società in conformità al modello "in house providing" rappresenta la soluzione operativa che consente l'esercizio della funzione amministrativa ed il perseguimento delle finalità istituzionali e di interesse pubblico in forma indiretta da parte del Comune di Ravenna (soggetto controllante indiretto della società). L'attuale contratto di servizio di affidamento In House approvato dal Comune di Ravenna con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 16/10/2018 ha durata fino al 31/12/2027.

Medesima scadenza è riferita anche al contratto di servizio approvato dalla Provincia di Ravenna in conformità ai contenuti della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 30/06/2023.

Organo amministrativo

L'organo amministrativo è costituito da un'Amministratrice Unica nominata con delibera assembleare in data 04/05/2023 che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025.

Organo di controllo – Revisore.

L'organo di controllo è costituito da un Collegio Sindacale nominato con delibera assembleare in data 04/05/2023 che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025.

La revisione è stata affidata alla società BDO Italia Spa il 05/10/2023, con durata dell'incarico fino ad approvazione del bilancio 2025.

Il Personale

Il personale dipendente al 31/12/2025 è composto da 53 unità (52 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato in sostituzione di maternità). La società si avvale, inoltre, di un Coordinatore il cui ruolo è ricoperto da un Dirigente del Comune di Ravenna assegnato alla società e un funzionario sempre assegnato dal Comune di Ravenna. Il dato non include i distacchi parziali da Ravenna Holding.

Valutazione del rischio di crisi aziendale al 31/12/2025

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati nel Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale elaborato ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale, secondo quanto di seguito indicato.

L'attività di valutazione del rischio è stata inserita nel modello di governance già sviluppato dal Gruppo, anche per garantire la effettiva possibilità per i soci di indirizzare e verificare l'andamento gestionale delle società, e disporre di una visione organica sul complesso della attività del Gruppo.

L'attività di direzione, coordinamento e controllo della capogruppo Ravenna Holding nei confronti della società è stata esercitata sin dalla definizione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali assegnati, anche sulla base degli indirizzi espressi dai soci della controllante, ai quali la società deve attenersi nella definizione dei budget e nello svolgimento delle attività gestionali.

L'Amministratrice Unica ha approvato il budget 2025-2027 in data 29 novembre 2024, definendo l'andamento previsionale della gestione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi assegnati.

In data 8 agosto 2025 è stata approvata la relazione semestrale che ha dato puntuale verifica dell'andamento della gestione con riferimento alla situazione al 30 giugno.

In data 28 novembre 2025 è stato approvato il preconsuntivo 2025 che ha dato verifica della situazione al 30 settembre ed ha stimato l'andamento dell'esercizio per il periodo di attività rimanente rispetto all'effettiva chiusura. In tale data è stato approvato anche il budget economico triennale 2026-2028.

Le relazioni inerenti alle situazioni infrannuali (semestrali e di preconsuntivo) hanno evidenziato il rispetto degli equilibri di bilancio ed il rispetto degli obiettivi gestionali individuati.

I dati economici della gestione delle situazioni infrannuali e consuntivi dell'esercizio sono stati oggetto di specifica analisi e riclassificati ad opera del Servizio Controllo di gestione della capogruppo, come stabilito dalla Procedura indicata all'interno del "Modello 231" valida per Ravenna Holding e per tutte le società del "gruppo".

Si riportano di seguito i dati relativi agli indicatori individuati nel Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, ritenuti i più significativi, nel misurare il corretto andamento gestionale e/o evidenziare segnali prodromici di attenzione o allerta preventiva.

INDICATORI	RAVENNA ENTRATE S.P.A.					
	VALORE SOGLIA	Dati 2024	Dati 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
UTILE NETTO	< 0.000	€ 525.456	€ 106.492	€ 100.196	€ 87.100	€ 71.151
MOL (EBITDA)	< 25.000	€ 643.040	€ 93.945	€ 135.159	€ 113.812	€ 103.239
ROE	< 0,1%	26,7%	6,0%	5,2%	4,3%	3,4%
ROI	< 0,2%	7,31%	1,0%	N/A	N/A	N/A

Sono stati, inoltre, monitorati i segnali di previsione del rischio di crisi previsti dell'art 3 comma 4 del CCII e l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1 del Codice della crisi che si riportano di seguito:

Creditore	Inadempienza	Criterio	Ritardo/Scadenza	Stato al 31/12/2025
Dipendenti	Retribuzioni non pagate	Importo retribuzioni non pagate > 50% totale retribuzioni mensili	> 30 giorni	NON ESISTENTI
Fornitori	Debiti verso fornitori scaduti	Importo scaduto > Debiti vs fornitori non scaduti	> 90 giorni	NON ESISTENTI
Banche e altri intermediari finanziari	Rischi a revoca e autoliquidanti e rischi a scadenza	Esposizioni scadute > limite affidamenti ottenuti e ≥ 5% del totale esposizioni	> 60 giorni	NON ESISTENTI
INPS	Contributi previdenziali non versati	Contributi previdenziali per somme > 30% dei contributi relativi all'anno precedente e > € 15.000 (ridotti a € 5.000 in assenza di dipendenti)	> 90 giorni	NON ESISTENTI
INAIL	Debiti per premi assicurativi scaduti e non versati	Debiti per premi assicurativi > € 5.000	> 90 giorni	NON ESISTENTI

Creditore	Inadempienza	Criterio	Ritardo/Scadenza	Stato al 31/12/2025
Agenzia delle Entrate	Debito IVA scaduto e non versato	Debito Iva > € 5.000 e comunque > 10% volume d'affari (anno di imposta precedente)	Immediata	NON ESISTENTI
		La segnalazione viene in ogni caso inviata se > € 20.000		
Agente della riscossione delle imposte	Crediti definitivamente accertati e scaduti	Crediti accertati e scaduti > € 500.000 per le società	> 90 giorni	NON ESISTENTI

Con riferimento al documento “La crisi nelle società pubbliche, tra TUSP e CCII” pubblicato da parte dell’Osservatorio Enti Pubblici e Società Partecipate, si evidenzia che la società ha ampi margini e risorse per “servire” il debito: come risulta dalla nota integrativa le risorse finanziarie iscritte nell’attivo circolante ammontano al 31.12.2025 a € 5.524.736 a fronte di nessun debito finanziario né di medio-lungo periodo, né di breve periodo (non si rilevano debiti scaduti di alcun tipo); anche dai flussi di cassa prospettici successivi al 31.12.2025 per i successivi 12 mesi non emergono criticità in merito al “debito da servire”.

Valutazione dei risultati

Si rileva il pieno rispetto di tutti gli indicatori sopra riportati.

La società si conferma nel complesso solida, in situazione di equilibrio patrimoniale, caratterizzata da un trend di costante consolidamento dei risultati economici.

Nell’ultimo triennio la società:

- ha prodotto utili e cash flow positivo;
- ha rispettato gli obiettivi inerenti i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, si precisa che:

- le attività finanziarie sono costituite principalmente da crediti verso il Comune e la Provincia di Ravenna e dal credito verso la controllante relativo al contratto di cash pooling;
- le passività finanziarie comprendono i debiti verso fornitori per fatture i cui termini di pagamento non sono ancora scaduti, il debito verso il Comune di Ravenna per incassi relativi alle entrate tributarie, patrimoniali ed alle sanzioni amministrative ancora da riversare, oltre che il debito verso la Provincia di Ravenna per incassi relativi alle sanzioni amministrative ancora da riversare.

Si evidenzia, inoltre, che il Comune di Ravenna con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 16/10/2018, e che la Provincia di Ravenna con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 30/06/2023, hanno confermato la sussistenza delle ragioni e dei requisiti economici previsti per l’affidamento in house del servizio, approvando un contratto di servizio avente durata fino al 31/12/2027. Tali contratti prevedono

una clausola di salvaguardia in base alla quale le parti si impegnano, con cadenza semestrale, ad esaminare la congruità delle condizioni economiche in rapporto ai costi effettivi relativi all'attività svolta e potranno valutare d'intesa le eventuali azioni da intraprendere per il riequilibrio delle prestazioni tipiche del sinallagma contrattuale.

Con riferimento alle misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi previste all'articolo 3 comma 3 del Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza ("CCII" - D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, modificato con D.Lgs 17 giugno 2022 n.83) si ritiene che per i prossimi 12 mesi:

- la società sia economicamente equilibrata in quanto il budget approvato mostra un MOL maggiore di zero e maggiore dell'indicatore soglia;
- la società sia finanziariamente equilibrata in quanto non esiste indebitamento finanziario di lungo periodo. In ogni caso i flussi finanziari sarebbero in grado di consentire il pagamento del debito in un orizzonte temporale normale per il settore di attività, applicando il tasso di interesse di mercato.
- la società sia patrimonialmente equilibrata in quanto il PN è previsto superiore al minimo legale del capitale sociale. Inoltre, è previsto il rispetto dell'OIC 9 che richiede che le attività in bilancio siano iscritte ad un valore non superiore a quello effettivamente recuperabile.
- la società abbia un debito sostenibile, in quanto i flussi di cassa prospettici si ritengono adeguati a far fronte alle obbligazioni nei prossimi 12 mesi. Si prevede inoltre il rispetto di quanto indicato dell'art 3 comma 4 del CCII e l'inesistenza delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1 del Codice della crisi.
- La società in via prospettica sia capace di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

La società ha valutato che quanto attuato e sinteticamente sopra esposto sia esaustivo sia per i fini perseguiti dalla disposizione ex Dlgs 175, art. 6 comma 2 che dal novellato art.3 D.Lgs. 14/2019.

Conclusioni

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016, in base a quanto sopra evidenziato, inducono l'Organo Amministrativo a ritenere, in base alle informazioni disponibili, che sia perdurante una situazione di equilibrio gestionale, malgrado gli effetti prodotti dalla situazione economica generale collegati principalmente dalle tensioni geopolitiche e che, pertanto, il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

Con riferimento ai rischi di natura finanziaria, si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere tale rischio molto limitato, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling, improntato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo societario.

Sono attivi strumenti destinati al monitoraggio costante e alla prevenzione, coordinati a livello di Gruppo.

INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO (ART. 6 COMMA 3)

In tema di integrazione degli strumenti di governo societario previsto dal comma 3 dell'art. 6 del TUSP, è opportuno sottolineare come la società abbia già provveduto all'adozione di un Modello di organizzazione e gestione del rischio ex D.Lgs. 231/2001, integrandolo ai fini della attuazione delle norme in materia di Anticorruzione (Legge 190/2012 e s.m.i.) e Trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.) e in conformità alle disposizioni ANAC.

La società mantiene aggiornato il proprio Modello organizzativo D.Lgs. 231/2001, anche con riferimento alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 ed adempie con continuità agli obblighi in materia di trasparenza. Tutti gli aggiornamenti sono pubblicati nel sito internet della società nella sezione "società trasparente", alla quale si rimanda.

Ai sensi dell'Allegato B, comma 26, del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e alla luce delle disposizioni del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, si rende noto la Società ha adottato il proprio Documento programmatico sulla sicurezza (DPS), che aggiorna annualmente.

La Società, inoltre, continua ad aggiornare il proprio sistema organizzativo a tutela della privacy, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE ALLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016.

Attività economiche protette da diritti speciali (art. 6 comma 1)

In quanto società In house Providing, Ravenna Entrate svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi. La società non svolge attività in regime di economia di mercato, pertanto, non adotta sistemi di contabilità separata.

Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico (Art. 11)

Lo Statuto, nell'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, è conforme alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

Lo statuto è altresì conforme alle previsioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., in quanto è stata fatta una revisione organica e complessiva, con l'inserimento di prescrizioni dirette a rafforzare l'efficacia degli strumenti fondamentali di governance e di controllo sulle società partecipate e valorizzare la partecipazione pubblica.

Composizione del fatturato (art 16-società in house)

Lo statuto della società all'art. 3 comma 7 relativo all'Oggetto sociale prevede che la società operi in via prevalente per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dagli enti affidanti. Al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale, la società potrà realizzare e svolgere le attività previste nell'oggetto sociale anche a favore e su richiesta di terzi diversi dagli enti di cui sopra, in via residuale e comunque non superiore al 20%, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs 50/2016 e al comma 3 dell'art. 16 del D.Lgs.175/2016. Ravenna Entrate S.p.A., in qualità di "società in house" a totale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, opera in via esclusiva per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune e dalla Provincia di Ravenna, esercitando le attività previste dallo Statuto.

Gestione del personale (art. 19 commi 2 e 3)

La Società ha adottato il "Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale" ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. La suddetta disciplina detta norme in via di autolimitazione nel rispetto di principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Società, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016.

Ravenna, 27 marzo 2026

*L' Amministratrice Unica
(Avv. Claudia Cocchi.)*